



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nella seduta del 16 gennaio 2025,

premessi che

- Il d.m. 30 dicembre 2024, n. 206 ha confermato l'obbligo del deposito telematico di atti, memorie e documenti nei procedimenti penali pendenti anche in fase GIP/ GUP e Tribunale, a partire dal 1° gennaio 2025, salvo le eccezioni espressamente disciplinate;
- l'attuazione del d.m. 206/2024, nonostante l'obiettivo dichiarato di incrementare l'efficienza del sistema Giustizia, ha già manifestato inaccettabili criticità tecniche e organizzative, tali da compromettere seriamente il diritto di difesa;
- si sono susseguiti plurimi provvedimenti di sospensione dell'obbligo di deposito telematico adottati dai Presidenti dei Tribunali, tra cui Milano, per aver accertato il malfunzionamento dei sistemi informatici, ai sensi dell'art. 175-bis, co. 4, c.p.p.;
- sono, inoltre, giunte segnalazioni che alcuni Giudici, sul territorio nazionale, non ritengono ammissibile il deposito di atti, memorie e documenti in udienza, che sarebbero da depositarsi esclusivamente per mezzo telematico, con ciò compromettendo gravemente l'esercizio del diritto di difesa in udienza;
- il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, è uno dei pilastri dello Stato di diritto, e qualsiasi ostacolo di natura tecnica o organizzativa che impedisca l'esercizio pieno ed efficace di tale diritto deve essere considerato inaccettabile;

rilevato che

- sin dalla prima applicazione, avvocati, magistrati e operatori della Giustizia hanno segnalato difficoltà nell'utilizzo del Portale Telematico obbligatorio, tra cui rallentamenti, frequenti disservizi e una formazione inadeguata degli operatori del diritto sull'uso delle nuove piattaforme;
- le disfunzioni applicative legate al Portale deposito atti penali hanno già prodotto significativi ritardi nei depositi e, in alcuni casi, hanno provocato la mancata acquisizione di atti fondamentali per la difesa degli assistiti;
- le problematiche riscontrate includono anche il rischio di violazione della parità delle parti, poiché i difensori spesso non dispongono delle stesse risorse tecniche e organizzative degli Uffici giudiziari o delle Procure;
- le eccezioni previste dalla normativa primaria (ad esempio, fino al 31 marzo 2025, per i procedimenti in materia di misure cautelari o di giudizio immediato, abbreviato, per direttissima) non sono comunque sufficienti a tutelare appieno il diritto di difesa, in quanto le problematiche tecniche del sistema informativo coinvolgono tutti gli ambiti del procedimento penale ove è attualmente prevista l'obbligatorietà del deposito telematico;
- i provvedimenti dei vari Tribunali, che si fondano su presupposti normativi in astratto condivisibili, si pongono comunque in un ambito applicativo nuovo e inesplorato;
- quantomeno gli atti soggetti a termini di decadenza – come liste testimoniali e/o appelli – in assenza di modifiche legislative, sono soggetti alle medesime incertezze espresse, con conseguenze rilevanti in tema di correttezza del deposito effettuato e conseguente ammissibilità dell'impugnazione/della lista testimoniale;



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

- gli atti depositati in udienza non sono mai soggetti all'obbligo di deposito telematico ma, ai sensi degli artt. 111-*bis* e 111-*ter* c.p.p., devono essere convertiti senza ritardo in atti telematici dall'ausiliario del giudice;

esprime

profonda preoccupazione per le gravi disfunzioni applicative che stanno compromettendo il corretto funzionamento del processo penale telematico e l'esplicazione del diritto di difesa;

delibera

- di chiedere al Ministro della Giustizia:
 - di disporre immediatamente la proroga generale dell'entrata in vigore dell'obbligo di deposito telematico, almeno fino alla piena risoluzione delle problematiche tecniche e organizzative evidenziate;
 - di intervenire con urgenza per risolvere le criticità tecniche del Portale Telematico, garantendo il supporto e un'adeguata formazione ai soggetti abilitati interni (magistrati e personale amministrativo);
- di chiedere al Consiglio Nazionale Forense e all'Organismo Congressuale Forense di adottare ogni iniziativa necessaria per vigilare sull'attuazione del processo penale telematico, al fine di tutelare il diritto di difesa e la parità delle parti;

invita

- tutti gli avvocati a segnalare tempestivamente le problematiche riscontrate, affinché possano essere documentate e portate all'attenzione delle autorità competenti;
- le Istituzioni forensi a mantenere alta l'attenzione su questo tema, promuovendo momenti di confronto con i rappresentanti del Ministero e delle Autorità giudiziarie per individuare soluzioni condivise ed efficaci.

Si dispone la trasmissione della presente delibera al Ministero della Giustizia, alla Direzione Generale per Sistemi Informativi Automatizzati e, per conoscenza, al Coordinamento Interdistrettuale per i Sistemi Informativi di Milano, al Presidente della Corte d'Appello di Milano, al Procuratore Generale di Milano, al Presidente del Tribunale di Milano, al Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Milano, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, al Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, nonché alle Unioni Regionali degli Ordini Forensi e a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati italiani.

Il Consigliere Segretario
Avv. Marco Accolla

Il Presidente
Avv. Antonino La Lumia